

Codice A1601A

D.D. 18 dicembre 2017, n. 546

D.P.R. 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Ternavasso". Proponente: AFV "Ternavasso". Comune di Ceresole d'Alba (CN), Poirino e Pralormo (TO). Valutazione d'Incidenza rispetto alla ZSC IT 1110051 "Peschiere e Laghi di Pralormo".

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 30 ottobre 2017 (prot. n. 25538/A1601A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria "Ternavasso", ubicata nei Comuni di Ceresole d'Alba (CN), Poirino, Pralormo e Carmagnola (TO);

L'Azienda faunistico-venatoria "Ternavasso" ha una superficie di 1373 ha circa, per due terzi in provincia di Torino, e circa per il 3,46% si sovrappone con la ZSC IT 1110051 "Peschiere e Laghi di Pralormo", individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la costituzione della Rete Natura 2000;

il biotopo si colloca in una zona marginale dell'altopiano di Poirino, in prossimità dei rilievi collinari del Roero, e corrisponde a diversi bacini artificiali ad uso irriguo, localmente denominati "tampe" o peschiere, utilizzati, oltre che per l'irrigazione, anche per l'abbeverata del bestiame e per l'allevamento di pesci; alcuni di questi stagni o peschiere risalgono al XVI secolo; tutt'intorno l'ambiente è prettamente agrario: le parti sommitali dei terrazzi alluvionali antichi sono occupate da coltivi, le ripe da pioppeti e nocciolieti, mentre nelle parti più depresse ed umide si trovano prati stabili da sfalcio. Inserite ai margini di questo contesto si rinvengono isolate macchie di bosco;

il Sito è stato istituito ai fini di tutelare la flora acquatica e delle zone umide legata alle peschiere dove sono censite specie floristiche e ambienti di particolare rilevanza a livello regionale e nazionale; in particolare sono segnalate quattro specie di flora inserite in Direttiva Habitat *Lindernia palustris* (All. IV), *Marsilea quadrifolia*, *Eleocharis carniolica* e *Gladiolus palustris* (All. II e IV). Inoltre, gli stagni sono importanti anche per la conservazione degli Anfibi, e in particolare di *Triturus carnifex* (All. II e IV);

dal punto di vista avifaunistico l'area è particolarmente rilevante quale luogo di sosta e alimentazione per l'avifauna migratrice, soprattutto acquatica, raggiungendo anche le 140 specie di uccelli in gran parte migratrici, di cui 38 legati alle zone umide. Tra le specie inserite nell'All. I della Direttiva Uccelli, circa 30, si sottolinea in particolare la saltuaria presenza della moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), specie considerata prioritaria, che qui ha certamente nidificato in passato. Altre specie di interesse fra quelle nidificanti nell'area sono la pavoncella (*Vanellus vanellus*), il tarabusino (*Ixobrychus minutus*, D.U. All.I) e la marzaiola (*Anas querquedula*); una certa rilevanza per le specie legate agli agroecosistemi è anche data dalla campagna circostante, dove nidificano Passeriformi in forte diminuzione in Europa come l'allodola (*Alauda arvensis*), lo strillozzo (*Emberiza calandra*), l'averla piccola (*Lanius collurio*), mentre sembra essere recentemente scomparso l'ortolano (*Emberiza hortulana*). Fra i rapaci va segnalata la presenza di albanella minore (*Circus pygargus*), talvolta nidificante, albanella reale (*Circus cyaneus*), di passo e svernante, e falco di palude (*Circus aeruginosus*) (solo in periodo migratorio), mentre fra i nidificanti va citato il lodolaio (*Falco subbuteo*);

molte di queste specie, comunque, si soffermano quanto meno fino a fine settembre, inizio ottobre, confermando l'alta valenza degli stagni per motivi sia riproduttivi che trofici;

nello Studio per la valutazione d'incidenza, allegato all'istanza presentata dal proponente, vengono riportate le attività condotte dall'Azienda che consistono nei prelievi delle specie cacciabili, nei censimenti faunistici ed in azioni di miglioramento ambientale in alcune circoscritte aree dell'Azienda;

le specie principalmente cacciate, in accordo con la L. 157/92, sono lepre, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, volpe e tra le specie migratorie cesene, beccacce, colombacci e beccaccini;

l'AFV dichiara, inoltre, che i piani richiesti ed autorizzati lasciano sul territorio un numero di soggetti tale da garantire, nell'anno seguente, un buon numero di riproduttori che assicureranno, con la riproduzione, un discreto incremento delle popolazioni; segnalano che comunque, annualmente entro fine agosto, immettono individui appartenenti alle specie fagiano, starna e pernice rossa;

con nota prot. n. 27228/A16.01A del 16 novembre 2017 il Settore Biodiversità e Aree naturali ha richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il supporto tecnico-scientifico per l'espressione del parere d'incidenza relativo all'Azienda in oggetto, il quale ha risposto con nota del 22 novembre 2017 prot. n. 27774/A16.000, allegata alla presente;

per quanto la superficie di sovrapposizione dell'AFV con la ZSC corrisponda a circa il 5% di quest'ultima, si ritiene che l'alto numero di specie di avifauna presenti/frequentanti (tra cui molte per le quali ne è vietata la caccia) legato alla valenza naturalistica del Sito per i gli ambienti umidi, necessiti la maggior tutela possibile rispetto all'attività di caccia, considerando anche che alcune specie si soffermano nell'area quanto meno fino a fine settembre- inizio ottobre, confermando l'alta valenza degli stagni per motivi anche trofici;

pertanto, per quanto la caccia nell'area avvenga in periodo non più di cova per l'avifauna presente/frequentante l'area, si ritiene il periodo settembre-inizio ottobre fondamentale, per molte specie, per il foraggiamento e l'accumulo di energie utile alla migrazione: il disturbo indiretto dato dagli spari potrebbe spingere alcuni individui a muoversi in anticipo rispetto all'optimum fisico; pertanto si ritiene che nelle aree facenti parte del Sito della Rete Natura 2000 IT 1110051 e all'interno dell'AFV la caccia dovrebbe essere preclusa almeno fino alla prima settimana di ottobre; inoltre, si ritiene, come evidenziato dalla nota di ISPRA che non siano più lecite le immissioni di starna e pernice rossa (mentre è ancora ammissibile quella del fagiano);

il parere tecnico-scientifico inviato da ISPRA, indica anche che l'immissione del fagiano è consentita nella misura massima di 0,3-0,5 soggetti/ha e gli esemplari dovrebbero essere preferibilmente di cattura locale e/o giovani di 90-120 gg;

a tal proposito si ricorda anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera q) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte ovvero il divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

inoltre, è fondamentale, a tutela sia dell'avifauna, ma anche degli habitat e delle altre specie animali e vegetali motivo di istituzione del Sito, che sia rispettato quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera y ter) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte ovvero il divieto di utilizzo di munizionamento al piombo;

pertanto, alla luce della Relazione presentata e del positivo parere tecnico-scientifico inviato da ISPRA, si ritiene che il rinnovo della concessione l'attività venatoria dell'AFV "Ternavasso" sia compatibile con la conservazione delle specie e degli habitat presenti all'interno del ZSC IT 1110051 "Peschiere e Laghi di Pralormo" e con gli obiettivi di conservazione del Sito stesso, se verranno rispettate alcune prescrizioni e i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016;

vista la D.G.R. 29-3572 del 04/07/2016 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione quinto gruppo di misure.”;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 febbraio 2017 “Designazione di 14 Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina e di 43 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Piemonte.”;

vista la L. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 20 novembre 2017 prot. n. 27490/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 28 dicembre 2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione dell'Azienda faunistico-venatoria “Ternavasso” (Comuni di Ceresole d'Alba (CN), Poirino, Pralormo e Carmagnola (TO)) a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti delle “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” (di cui alla D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/2/2016) e delle Misure Sito Specifiche (di cui alla D.G.R. 29-3572 del 04/07/2016) che si intendono qui integralmente richiamati e le seguenti prescrizioni:

- siano ridefiniti i confini dell'AFV “Ternavasso” escludendo i territori perimetrali ricadenti in Comune di Ceresole d'Alba e compresi all'interno della ZSC IT 1110051 “Peschiere e Laghi di Pralormo” e posti in adiacenza alle cascine Palermo e Baracche;
- non vengano più effettuate immissioni di starna e pernice rossa;
- sia valutata la possibilità di ritardare l'avvio della caccia nell'intorno del lago di Ternavasso, anch'esso facente parte della ZSC, all'inizio di ottobre per tutelare l'avifauna in procinto di migrare;
- sia inserita tra le attività dell'Azienda quelle che favoriscono la conservazione delle residue formazioni arboree ed arbustive lineari presenti e incentivarne la creazione di nuove, in quanto, a causa della progressiva estirpazione delle siepi campestri, sono molto ridotte nel Sito mentre risultano fondamentali per il mantenimento e la tutela della biodiversità.

Il presente provvedimento viene inviato anche al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica, unitamente al parere tecnico-scientifico fornito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) citato nelle premesse, per le attività di competenza.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)